

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS

In data 20/04/2015 a Fauglia (PI) in via Poggio alla Farnia 45 si sono riuniti

GRAZIA SIMONALI nata a LIVORNO il 01/12/1951
residente a FAUGLIA VIA POGGIO ALLA FARNIA, 45 cittadina ITALIANA
codice fiscale SMNGRZ51T41E625T

MAURIZIA QUAI nata a COMO il 09/12/1950
residente a LIVORNO BORGO SANT'JACOPO, 79 cittadina ITALIANA
codice fiscale QUAMRZ50T49C933B

GIULIA FIORINI nata a EMPOLI il 14/11/1979
residente a EMPOLI Via tripoli, 46 cittadina ITALIANA
codice fiscale FRNGLI79S54D403J

ANDREA DI GRANCIO nato a EMPOLI il 26/07/1977
residente a EMPOLI VIA DINO CAPONI, 72 cittadino ITALIANO
codice fiscale DGRNDR77L26D403S

FRANCESCAGIARI nata a LIVORNO il 16/01/1972
residente a LIVORNO VIA ANTONIO GRAMSCI, 7 cittadina ITALIANA
codice fiscale GRIFNC72A56E625W

MICHELA INTORCIA nata a LIVORNO il 14/10/1981
residente a LIVORNO VIA GALIMBERTI, 28 cittadina ITALIANA
codice fiscale NTRMHL81R54E625H

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 É costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91 e successive modificazioni, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS

ART. 2 L' associazione ha sede in Fauglia, (Pisa) Via Poggio alla Farnia n° 45

ART.3 Scopo: L'Associazione, in conformità a quanto disposto dalla legge, si prefigge di perseguire la protezione dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento, e comunque l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- nella dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali.

La sua attività principale consiste nel:

- tutelare gli animali di affezione ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
- promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti nella Regione Toscana e degli animali ivi presenti;
- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e nei rifugi e per aumentare il loro benessere;
- sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
- aiutare i canili ed i rifugi e promuovere le adozioni dei cani e dei gatti presenti;

L'Associazione, ai suddetti fini, può provvedere, tra l'altro a:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
- promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale
- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animali-ambiente;
- di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo. È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre (3) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente GRAZIA SIMONALI
Vice-Presidente ANDREA DI GRANCIO
Tesoriere/Segretario GIULIA FIORINI

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Fauglia, 24.04.2015

Statuto dell'Associazione La voce degli animali Onlus

Articolo 1- Costituzione e sede

E' costituita, un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS", con sede legale in Fauglia (PI), Via Poggio alla Farnia n.45 . Il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione di sedi secondarie dovranno essere deliberate dall'assemblea. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sezioni e rappresentanze. Viene espressamente previsto l'uso dell'acronimo "ONLUS" o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

Articolo 2 - Natura

L' "ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS", è un'Associazione di volontariato animalista e di tutela degli animali domestici o di affezione, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, nata allo scopo di arginare il fenomeno del randagismo, di censire le strutture pubbliche e private presenti nel territorio della Regione Toscana, di migliorare le condizioni degli animali ivi introdotti, e di favorire il loro benessere e la loro adozione, senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dalla legge, si prefigge di perseguire la protezione dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento, e comunque l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- nella dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali .

La sua attività principale consiste nel:

- tutelare gli animali di affezione ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
- promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti nella Regione Toscana e degli animali ivi presenti;
- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e nei rifugi e per aumentare il loro benessere;
- sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
- aiutare i canili ed i rifugi e promuovere le adozioni dei cani e dei gatti presenti

L'Associazione, ai suddetti fini, può provvedere, tra l'altro a:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
- promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale

- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animali-ambiente;
- di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo. È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse .

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche, anche se in rappresentanza di enti o associazioni, che ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa , o parte di essa pagata in più rate, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

I soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Straordinari;
- Soci Onorari;

La qualità di associato non è trasmissibile. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Le prestazioni dei soci, in particolare modo di quelli che rivestono le cariche sociali, sono infatti personali, spontanee, gratuite, prevalenti. La qualità di volontario è cioè incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Possono essere unicamente rimborsate loro le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea ; si deve trattare cioè di spese documentate regolarmente e non eccedenti tale documentazione). Non sono previsti gettoni di presenza, compensi, corrispettivi, premi per l'attività volontariamente prestata.

Articolo 6 - Norme Generali

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

I soci, se non diversamente indicato in base alla qualifica, hanno il diritto:

- di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all'elezione dei membri degli organi dell'Associazione;
- di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;

- di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
- di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocumento;
- di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;

Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 7 - Soci Fondatori

I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 8 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell'Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Articolo 9 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, condividendo gli intenti, gli ideali e l'operato dell'Associazione, versano una quota associativa a titolo di donazione il cui importo massimo può essere stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Non partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, pertanto, non godono dell'elettorato attivo e passivo ma solo del diritto a partecipare alla vita associativa con solo voto consultivo.

Articolo 10- Soci Straordinari

Sono Soci Straordinari coloro che effettueranno versamenti all'Associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, il quale può anche fissarne l'importo minimo previa approvazione dell'Assemblea. Non godono dell'elettorato attivo e passivo ma solo del diritto a partecipare alla vita associativa con solo voto consultivo.

Articolo 11 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo professionale e comunque persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell'Associazione.

La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa. Non godono dell'elettorato attivo e passivo ma solo del diritto a partecipare alla vita associativa con solo voto consultivo.

Articolo 12 - Perdita della qualifica di socio

I soci potranno perdere la qualifica o essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancata accettazione della richiesta di iscrizione annuale;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno tre (3) mesi prima.

In caso di aumento dei costi minimi al di sopra del 10% (dieci per cento) rispetto a quanto preventivato nel bilancio preventivo, i soci che non intendono proseguire nel rapporto associativo potranno recedere anticipatamente senza l'obbligo di ulteriori versamenti.

La perdita della qualifica di socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso.

Articolo 13 - Sanzioni

Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- censura scritta;
- sospensione fino ad un massimo di tre (3) mesi;
- espulsione.

La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni causati all'immagine e/o al Fondo Comune dell'Associazione e/o al decoro ed alla dignità dei singoli soci.

I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Le mancanze dovranno essere formalmente contestate ai soci, onde consentire loro di produrre nei dieci giorni successivi la notificazione della contestazione, eventuali clementi a propria discolpa, prima dell'adozione da parte dell'Assemblea del provvedimento disciplinare.

Articolo 14 - Censura scritta e sospensione

Incorre nei provvedimenti disciplinari di censura scritta e di sospensione il socio che trasgredisce osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Associazione, emanati per l'uso dei locali, delle attrezzature e delle provvidenze e delle manifestazioni organizzate dalla stessa. La censura viene applicata per le mancanze di minor rilievo. La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione dell'espulsione, ma abbiano, tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

Articolo 15 - Espulsione

È passibile di espulsione, il socio che sia incorso in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Associazione grave nocumento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termini di legge. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- danneggiamento colposo e doloso del materiale dell'Associazione;
- sottrazione dei beni dell'Associazione o dei soci;
- azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità morale o materiale degli altri soci o alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione e di quelle ad essa messe a disposizione;
- azioni volontarie che comportino una tendenziale concorrenza sleale nei confronti dell'Associazione;
- recidiva in qualche mancanza contemplata nell'art. 6, in materia di doveri, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione negli ultimi dodici (12) mesi
- mancato pagamento della quota associativa.

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell 'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.
- il Tesoriere
- il Segretario.

Articolo 17 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, e purché nei loro confronti non sia in atto la sanzione disciplinare della sospensione.

Ciascuno di essi dispone di un (1) voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di cinque (5) deleghe .

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un Segretario e, se ne ravvisa la necessità, in caso di votazioni, due (2) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che solo gli associati maggiori di età abbiano diritto di voto (secondo le modalità previste dall'art.7) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell 'Associazione.

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purché nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Articolo 19 - Poteri e Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria:

- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del consiglio direttivo;
- esercitare i poteri disciplinari sui soci (deliberare circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati);
- approvare il regolamento;
- revocare il presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- autorizzare il presidente alla stipula degli atti e dei contratti inerenti l'attività;

- determinare l'ammontare delle quote associative, le modalità di versamento ed il limite dei rimborsi;
- pronunciarsi su ogni argomento che venga posto alla sua attenzione.

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria:

- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- decidere in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art.29.

Articolo 20 - Le deliberazioni

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 21 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. È composto da tre (3) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato.

Al fine di ricoprire la carica di consigliere il Socio aspirante, in considerazione della specificità dell'oggetto sociale o delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti degli organi direttivi dell'Associazione e per il corretto espletamento del suo governo nonché l'efficace perseguimento del fine sociale, dovrà aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuativa, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita e alla gestione dell'associazione, di almeno tre (3) anni decorrenti dalla prima iscrizione.

La prima nomina viene fatta dai soci fondatori in sede di costituzione.

Tale periodo sarà necessario affinché questi, attraverso la pratica e le conoscenze acquisite in seno all'Associazione, maturi quella qualificazione necessaria a poter proficuamente ricoprire la carica dell'Associazione. È data facoltà al Consiglio Direttivo, con voto unanime, di abbreviare tale periodo per quei soci che manifestino l'idoneità nonché le capacità a poter ricoprire tali incarichi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione qualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno cinque (5) giorni liberi; nei casi di urgenza il termine è ridotto a tre (3) giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di numero pari, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente:

- a redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- a gestire l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea;

- a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- a redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo provvede anche alla sostituzione dei suoi membri che, per qualsiasi motivo, venissero a cessare dalle loro funzioni; i componenti così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea, decadendo dal mandato con la nomina dei nuovi consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Presidente dell'Associazione, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione ovvero nell'ipotesi di scarso impegno sociale all'interno dell'Associazione. Ed in ogni caso nell'ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 22 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci. Egli ne è responsabile.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che lo compongono.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma sociale, presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. Gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali deve riferire sull'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni, ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive relative all'organizzazione sociale.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Articolo 23 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione contabile dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci; la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 24 - Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà altresì a definire le mansioni; La sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.

Articolo 25 - Requisiti di eleggibilità gratuita e durata delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno un anno con la qualifica di Socio Ordinario;
- non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione, a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste sotto il precedente art.12.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.

Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del termine medesimo.

Articolo 26 - Mezzi Economici - Fondo Comune

L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune che, ai sensi dell'art.37 Codice Civile, è costituito :

- dai beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- dai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;

- da contributi volontari, lasciti e donazioni ;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi pubblici e privati.

Articolo 27 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisponde il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28- Gestione finanziaria e suoi principi

La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio previsionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio revisionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

È fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 29 - Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.20, la quale provvederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente analoghe finalità o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui art.3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, organismo istituito con DPCM del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti, in modo particolare alle norme in materia di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.